

## TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 17\2024

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Generale Ugo Marchetti (Componente) e dal Cons. Achille Sinatra (relatore), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 5 giugno 2024, ha emesso la seguente

### SENTENZA

nei confronti del licenziato Luca Fiorentini licenza conc./cond. karting n 500463, conc/cond int. n. 341467.

### FATTO

1. - La Procura Federale di Acisport, con atto di deferimento n. 5\2024 nel procedimento n. 16\23, ha rilevato, su segnalazione del Presidente CC.SS. in funzione presso il Rok Winter Trophy svoltosi in data 24-25/2/2024 presso il South Garda Karting, che al conduttore Luca Fiorenti *“durante la finale della Super Rok (...) al conduttore (...) veniva concesso un tentativo di ripartire ma non riusciva a farlo. Successivamente, su indicazione del Direttore di Gara (...), il commissario di percorso spostava il kart in posizione di sicurezza e in questo momento il conduttore colpiva deliberatamente il marshall al capo”*.

Il fatto risulta confermato dal Verbale n. 3 del Direttore di Gara; inoltre, con la Decisione n. 116 dei Commissari di gara il Fiorenti è stato escluso dalla manifestazione per comportamento violento.

2. - Con il deferimento oggi in esame la Procura ha dunque ascritto la su descritta condotta alla violazione degli articoli 8.1 e 8.4 del Regolamento Sportivo Nazionale, e ha chiesto, visti gli artt. 227.4, 227.11 e 227.12 R.S.N., l'applicazione della sanzione della sospensione licenze per un periodo di giorni 60 (sessanta) ed oltre l'ammenda di € 2.000,00= (duemila).

3. - Nel corso dell'udienza del 5.6.2024 sono comparsi il Procuratore Federale Avv. Angelo De Crescenzo per la Procura Federale e l'avvocato Monica Scala Bertolin in sostituzione del difensore Antonio Sala Della Cuna, in difesa del signor Luca Fiorenti.

La procura si è riportata al deferimento e ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

La difesa ha chiesto la sospensione condizionale della pena, in quanto il prevenuto è incensurato e disposto a fornire le scuse al soggetto offeso.

### DIRITTO

1. – Ritiene il Collegio che il licenziato debba essere riconosciuto responsabile dell'incolpazione ascrittagli.

2. – Lo stesso Fiorentini, infatti, ha ammesso il fatto contestato, che di certo integra la fattispecie astratta di cui all'art. 8.4 del Regolamento Sportivo Nazionale (“Principio di non violenza”), per cui *“Tutti i titolari di tessera sportiva ACI devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente diretta a ledere l'integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche.”*

3. - In punto di quantificazione della sanzione, ritiene il Collegio che quanto appena evidenziato renda congrua la richiesta della Procura di ammenda per euro 2.000,00.

Peraltro, lo stato di incensuratezza dell'incolpato induce il Collegio a concedere la richiesta sospensione condizionale della sanzione, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento Sportivo Nazionale.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Luca Fiorentini (lic conc/cond Karting 500463- conc/cond int. 34147) responsabile dall'incolpazione ascritta e gli applica la sanzione di € 2.000 e la sospensione della licenza per 60 giorni.

Così deciso, in videoconferenza, il 5 giugno 2024.

Il Relatore



ACHILLE SINATRA  
18.07.2024 22:56:07  
GMT+01:00

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the President.  
Il Presidente